ORDINANZA DELLA CORTE
16 dicembre 1987 *

Nella causa 11/86,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Alberto Prozzillo, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità d'agente, assistito dal sig. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

convenuta,

avente ad oggetto di far dichiarare che, rifiutando di applicare talune disposizioni della decisione 85/403/CEE della Commissione, del 19 luglio 1985, che modifica la decisione 85/341/CEE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana nel Belgio e, in particolare, avendo dato istruzioni alle autorità veterinarie di controllo di non ammettere i prodotti a base di carne di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), ii), della decisione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: P. Heim

* Lingua processuale: l'italiano.

sentito l'avvocato generale,

ha pronunziato la seguente

Ordinanza

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 9 novembre 1987, la ricorrente ha informato la Corte, a norma dell'art. 78 del regolamento di procedura, di rinunziare agli atti di causa ed ha chiesto che le spese siano compensate.

Con telex depositato nella cancelleria della Corte il 26 novembre 1987, la convenuta ha preso atto della rinunzia agli atti e non ha formulato alcuna obiezione circa la compensazione delle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) La causa 11/86 è cancellata dal ruolo della Corte.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 16 dicembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

il presidente

A. J. Mackenzie Stuart